**TRIBUNALE DI CATANIA**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Antonella Resta, visti gli atti, sciogliendo la riserva assunta ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento ex art.700 c.p.c. iscritto al n. 3780/17 R.G. promosso

**da**

[redacted] (avv.to Vincenzo La Cava);

*ricorrente*

**contro**

**Ministero della Pubblica Istruzione,** in persona del Ministro *pro tempore*;

**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,** in persona del Dirigente pro tempore;

**Ambito Scolastico Territoriale per la Provincia di Catania,** in persona del legale rappresentante pro tempore;

**Ambito Scolastico Territoriale per la Provincia di Torino,** in persona del legale rappresentante pro tempore

*resistenti contumaci*

***premesso che:***

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 05.04.2017, la ricorrente di cui in epigrafe , insegnante di scuola primaria assunta con contratto a tempo indeterminato fin dal 2011 presso la Direzione didattica [redacted] (TO), esponeva di aver partecipato per l'a.s. 2016-2017 al piano di mobilità interprovinciale per la scuola primaria di cui all'ordinanza n. 214 dell'8.4.2016 indicando 7 ambiti territoriali di preferenza come previsto dalla cormativa di riferimento; di aver conseguito punti 65 (punteggio base) + 6 punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento), per un totale di 71 punti, nell'ambito indicato quale prima preferenza, ovvero quello della Regione Sicilia A0007, provincia di Catania; contestava quindi l'illegittima mancata assegnazione di una sede nell'ambito territoriale richiesto, lamentando in particolare come, nonostante l'apposita richiesta formulata in domanda, gli ambiti da lei indicati in domanda fossero state paradossalmente attribuiti in virtù di un meccanismo elettronico viziato, a docenti aventi un punteggio

Firmato Da: RESTA ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 155e05016bd90e09afe184f68d029f5b

*anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza ...Fase C 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 ... parteciperanno a mobilità territoriale... Fase D Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fai B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di Concorso potranno ... proporre istanza di mobilità nel linite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti ....*".

Ebbene, sulla base della documentazione in atti risulta che gli l'ambiti territoriali 0007 e 0009, indicati dalla ricorrente quali prime preferenze siano stati quindi assegnati, in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)- ad altri docenti che, avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente; il principio del merito, invero, informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e dunque anche quella applicata alla mobilità; peraltro, l'amministrazione resistente, restando contumace, non ha offerto valide ragioni atte a giustificare l'attribuzione della sede, in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente, a docenti titolari di minori punteggi.

Per i motivi sopra esposti, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, deve quindi riconoscersi il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito territoriale 0010 o 0009, sulla base del punteggio posseduto e delle preferenze espresse.

Va rigettata la domanda risarcitoria, peraltro assolutamente generica e priva di alcuna allegazione e prova degli elementi costitutivi della stessa.

Avuto riguardo alla complessità della normativa e ai persistenti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e tenuto conto della contumacia dell'Amministrazione convenuta si ritiene sussistano i presupposti per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice del Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da [redacted]

dichiara il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0007 o 0009 (Provincia di

Firmato Da: RESTA ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 155e05016bd90e09afe184f68d029f5b

Catania), sulla base del punteggio posseduto e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare alla stessa la sede di servizio ad essa spettante negli ambiti richiesti in Sicilia, segnatamente 0009 o 0010 (Provincia di Catania), in base al punteggio di mobilità posseduto.

[redacted]

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 1 dicembre 2017

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Resta

Firmato Da: RESTA ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 155e05016bd90e09afe184f68d029f5b